



IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Parte seconda

**Il Registro unico nazionale del Terzo
settore e la disciplina transitoria**



edizioni di **pagina**

Opera • 26
Strumenti del volontariato

collana diretta da Paolo Ponzio

© 2018, Pagina soc. coop., Bari
© 2018, Centro di Servizio al Volontariato
“San Nicola”, Bari

*Per informazioni sulle opere pubblicate e in programma
promosse dal Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola”
rivolgersi a:*

Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola”
via Vitantonio Di Cagno 30 - 70124 Bari
tel.: 080 5640817 fax: 080 5669106

Il codice del Terzo settore

Parte seconda

Il Registro unico nazionale del Terzo settore
e la disciplina transitoria

a cura del

Centro di Servizio al Volontariato
“San Nicola”
Area Consulenza

CENTRO DI SERVIZIO
AL VOLONTARIATO
S A N N I C O L A



edizioni di pagina

Finito di stampare nel giugno 2018
da Corpo 16 s.r.l. - Modugno (Bari)
per conto di Pagina soc. coop.

Indice

Introduzione	VI
1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)	3
1.1. Istituzione (art. 45)	3
1.2. Struttura (art. 46)	4
1.3. Iscrizione (art. 47)	4
1.4. Richiesta di acquisizione della personalità giuridica (art. 22)	5
1.5. Contenuto, aggiornamento, revisione, cancellazione e migrazione (artt. 48-51)	6
1.6. Opponibilità a terzi degli atti depositati (art. 52)	8
1.7. Funzionamento del Registro (art. 53)	9
1.8. Trasmigrazione dai registri esistenti (art. 54)	10
2. Regime transitorio	11
2.1. Problematiche applicative	11
 Allegati	
1. Nota Ministero del lavoro e delle politiche sociali. prot n. 34/0012604 del 29.12.201717	17
2. Nota Regione Puglia prot. AOO_146/PROT/17/04/2018/ 0039038 del 17.04.2018	23

Introduzione

Il Codice del Terzo settore approvato con il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale», Serie Generale n. 179, del 2 agosto 2017 - Suppl. Ordinario n. 43) ha introdotto importanti novità riguardo ai diversi aspetti che regolano la vita degli enti del Terzo settore, sul piano civilistico, giuridico ed amministrativo (già oggetto di trattazione nella *Parte prima* della presente opera) e su quello contabile e fiscale (oggetto di disamina nella *Parte quarta*).

Ma un'altra importante novità introdotta dal Codice è l'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), destinato a sostituire tutti i registri esistenti e che costituisce il perno su cui ruota buona parte della riforma del Terzo settore.

Allo stato, tuttavia, tale Registro non è ancora operativo, con la conseguenza che una parte consistente delle disposizioni normative contenute nel Codice non possono ritenersi del tutto efficaci.

Per questa ragione il Codice detta ulteriori norme atte a disciplinare il periodo transitorio intercorrente tra l'entrata in vigore del Codice stesso e l'operatività del RUNTS.

La presente pubblicazione, dunque, ha ad oggetto la disamina delle disposizioni del Codice concernenti l'istituzione, il funzionamento e le finalità del Registro unico nazionale del Terzo settore, oltre che della disciplina transitoria dettata dall'art. 101 del Codice nelle more della istituzione del predetto Registro.

Tanto, al fine di fornire alle organizzazioni del Terzo settore tutte le informazioni utili per consentire – in questa prima fase attuativa della riforma che presenta inevitabilmente carattere transitorio – di orientarsi correttamente tra i diversi adempimenti ed obblighi, osservando anche le tempistiche dettate dal Codice.

Il codice del Terzo settore

Parte prima

Il Registro unico nazionale del Terzo settore e la disciplina transitoria

1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)

La previsione del Registro unico nazionale del Terzo settore accompagna la scelta del Legislatore della riforma di unificare in un unico corpo normativo la disciplina del Terzo settore, eliminando così anche le distinzioni tra i vari registri previgenti, che quindi confluiscono in un solo registro.

Con l'occasione, come si vedrà di seguito, vengono in parte innovate le modalità di iscrizione e di funzionamento, anche con un rafforzamento dei requisiti di accesso e dei relativi controlli.

Ma soprattutto ciò che più mette conto rilevare è che la presenza in tale Registro costituisce il presupposto essenziale per conseguire la qualificazione di ente del Terzo settore.

Tutte le organizzazioni che non saranno iscritte, dunque, non potranno qualificarsi enti del Terzo settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

1.1. Istituzione (art. 45)

Il Registro unico nazionale del Terzo settore è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e verrà operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma.

Queste ultime, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017, devono individuare la struttura competente¹.

La struttura competente presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».

¹ Presso le Regioni, la struttura è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore»; mentre presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore».

Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.

1.2. Struttura (art. 46)

Il Registro unico nazionale del Terzo settore è comunque distinto in diverse sezioni, corrispondenti alle diverse tipologie di enti del Terzo settore.

In particolare, esso si compone delle seguenti sezioni:

- a)* organizzazioni di volontariato;
- b)* associazioni di promozione sociale;
- c)* enti filantropici;
- d)* imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- e)* reti associative;
- f)* società di mutuo soccorso;
- g)* altri enti del Terzo settore.

Nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni, fatta eccezione per le reti associative (dal momento che le stesse possono essere composte da diverse tipologie di enti).

È comunque prevista la possibilità che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, vengano successivamente istituite sottosezioni, o nuove sezioni, o anche modificate le sezioni esistenti.

1.3. Iscrizione (art. 47)

La domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore è presentata, dal rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisce, all'ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del Registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione.

Per le reti associative la domanda di iscrizione è presentata all'ufficio statale del Registro unico nazionale.

L'ufficio che riceve la domanda deve verificare la sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta.

Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l'ufficio del registro può:

- a)* iscrivere l'ente;

- b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
- c) invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero a integrare la documentazione.

La domanda di iscrizione s'intende accolta decorsi sessanta giorni dalla sua presentazione, o dalla presentazione della domanda completata o rettificata, ovvero della documentazione integrativa².

Contro il diniego di iscrizione nel Registro è ammesso ricorso presso il tribunale amministrativo competente per territorio³.

1.4. Richiesta di acquisizione della personalità giuridica (art. 22)

Il Codice ha introdotto una modalità alternativa, più semplificata ed accessibile, rispetto a quella contemplata dal D.P.R. 361/2000, per consentire agli enti del Terzo settore di acquisire la personalità giuridica⁴, mediante l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

A tal fine, è richiesto un patrimonio minimo consistente in una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni.

Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Per la richiesta della personalità giuridica l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente devono essere redatti per atto pubblico dal notaio e quest'ultimo, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio

² Il termine è ridotto a 30 giorni se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative e approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

³ In assenza di diversa indicazione, il termine entro cui, a pena di decadenza, deve essere presentato il ricorso dinanzi al tribunale amministrativo è di 60 giorni dalla comunicazione del diniego.

⁴ Il riconoscimento della personalità giuridica consente all'associazione di diventare centro autonomo di interessi, diritti e doveri, nettamente contraddistinto da coloro che compongono l'ente stesso. Ne consegue che l'associazione acquisisce una autonomia patrimoniale perfetta, vale a dire una netta separazione fra il patrimonio dell'associazione e quello degli amministratori e di coloro che agiscono in nome e per conto dell'associazione stessa.

minimo, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente.

L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel Registro stesso.

Lo stesso notaio, qualora invece non ritenga sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, deve darne comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori dell'ente.

Questi ultimi, o in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Se l'ufficio del registro entro trenta giorni dalla presentazione della domanda non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

Nel caso in cui, successivamente all'acquisizione della personalità giuridica, il patrimonio minimo dovesse diminuire di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono immediatamente convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Per gli enti con personalità giuridica, anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

1.5. Contenuto, aggiornamento, revisione, cancellazione e migrazione (artt. 48-51)

Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni:

- la denominazione;
- la forma giuridica;
- la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie;
- la data di costituzione;
- l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice;
- il codice fiscale o la partita IVA;

- il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4 del Codice;
- le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;
- le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.

Inoltre, devono essere iscritte nel Registro:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione;
- i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione;
- le generalità dei liquidatori;
- tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

In caso di modifiche concernenti i su elencati dati e atti, l'ente è tenuto a depositare entro trenta giorni le informazioni aggiornate, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.

Inoltre, entro il 30 giugno di ogni anno, gli enti devono depositare presso il Registro i rendiconti, i bilanci e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente.

In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie nel rispetto dei termini previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

Gli amministratori dell'ente sono onerati del deposito degli atti e della completezza delle informazioni e dei relativi aggiornamenti.

Agli stessi si applica l'articolo 2630 del Codice civile in tema di omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi⁵.

⁵ Art. 2630 c.c.: «Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione am-

In ogni caso, gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore provvedono con cadenza triennale ad effettuare la revisione finalizzata alla verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione.

L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore può comunque accertare, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente, dandone comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale, ove ha sede l'ufficio del Registro unico nazionale presso il quale l'ente è iscritto, affinché provveda all'eventuale messa in liquidazione.

Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede a che ne sia data comunicazione all'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.

La cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente del Terzo settore iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo settore in una sezione del Registro ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente può formulare la richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione nel Registro unico nazionale.

Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro, è ammesso ricorso davanti al tribunale amministrativo competente per territorio⁶.

1.6. Opponibilità a terzi degli atti depositati (art. 52)

Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

ministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo».

⁶ In assenza di diversa indicazione, il termine entro cui, a pena di decadenza, deve essere presentato il ricorso dinanzi al tribunale amministrativo è di 60 giorni dalla comunicazione del diniego.

1.7. Funzionamento del Registro (art. 53)

Come si è detto nell'Introduzione, il Registro unico nazionale del Terzo settore non è divenuto operativo con l'entrata in vigore del Codice, necessitando dell'adozione di ulteriori provvedimenti volti a determinare la sua istituzione e a disciplinare le procedure di iscrizione.

In particolare, all'art. 53 è stato previsto che, entro un anno dalla data di entrata in vigore del Codice (e, quindi, entro il 3 agosto 2018), deve essere adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, un decreto volto a definire la procedura per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalità di deposito degli atti, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro, finalizzate ad assicurare l'omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del Registro stesso e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il registro delle imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore, con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese.

Non solo, ma entro i successivi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, spetterà alle Regioni e alle Province autonome disciplinare i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore.

Infine, entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica, le Regioni e le Province autonome rendono operativo il Registro.

Riepilogando, per l'operatività del Registro il Codice ha previsto i seguenti termini massimi:

- *un anno* per l'adozione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- *ulteriori 180 giorni* per la disciplina da parte di Regioni e Province autonome dei procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione;
- *ulteriori 6 mesi* per la predisposizione da parte di Regioni e Province autonome delle strutture informatiche.

Pertanto, ove interamente utilizzati tali termini⁷, il Registro unico nazio-

⁷ Il primo termine di un anno per l'adozione del decreto ministeriale, in scadenza il 3 agosto 2018, è già stato interamente utilizzato.

nale del Terzo settore diverrebbe operativo dopo due anni dall'entrata in vigore del Codice, ovvero agli inizi di agosto 2020.

1.8. Trasmigrazione dai registri esistenti (art. 54)

Il Codice si pone, poi, il problema di disciplinare la trasmigrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore del contenuto dei registri esistenti.

A tal fine, l'art. 54 prevede che il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al precedente paragrafo debba anche disciplinare le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l'operatività del RUNTS⁸.

Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvedono entro centottanta giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.

Una volta verificato che ricorrono i requisiti, le ODV e le APS già iscritte nei relativi registri previgenti vengono automaticamente iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

In ogni caso, fino al termine delle verifiche, le suddette organizzazioni continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.

È importante evidenziare che tali organizzazioni, qualora non provvedano entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta a trasmettere agli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore le informazioni e i documenti mancanti, non saranno iscritte nel Registro.

⁸ Nessun riferimento viene fatto, invece, all'anagrafe delle ONLUS.

2. Regime transitorio

A fronte dell'immediata entrata in vigore del Codice (3 agosto 2017) e dei tempi ben più lunghi per l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, sorge la necessità di disciplinare il periodo transitorio.

A tal fine, l'art. 101 del Codice, nel dettare per l'appunto le norme transitorie relative a diverse previsioni del Codice, in relazione al Registro unico nazionale del Terzo settore, al comma 2, ha previsto espressamente che, fino alla sua operatività, continuano a trovare applicazione le norme previgenti, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri ONLUS, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e imprese sociali.

Inoltre, il successivo comma 3 ha previsto che, nelle more dell'istituzione del RUNTS, il requisito dell'iscrizione al Registro si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione degli enti a uno dei registri già previsti dalle normative di settore preesistenti.

Allo stesso tempo, ai sensi dell'art. 101, comma 2, è stato concesso agli enti non profit il termine di 18 mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del Codice medesimo (fino al 2 febbraio 2019), per apportare le modifiche ai propri statuti al fine di adeguarli alle nuove disposizioni normative.

2.1. Problematiche applicative

La su richiamata disciplina transitoria ha tuttavia fin da subito posto alcuni dubbi applicativi, soprattutto per ciò che concerne i procedimenti relativi all'iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri.

E difatti, se da un lato, come si è visto, è stata differita l'efficacia operativa del RUNTS ed è stato concesso alle associazioni non profit il termine di 18 mesi (fino al 2 febbraio 2019) per apportare le necessarie modifiche

statutarie, dall'altro lato le disposizioni concernenti gli aspetti ordinamentali, amministrativi, organizzativi e gestionali degli enti del Terzo settore sono immediatamente entrate in vigore con la pubblicazione del Codice (fin dal 3 agosto 2017).

Ciò comporta la necessità di distinguere il profilo privatistico, riguardante l'ordinamento e l'organizzazione degli enti del Terzo settore, dal profilo pubblicistico, afferente ai rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all'iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici.

Proprio per risolvere le questioni applicative sollevate in merito da alcune amministrazioni regionali, e al fine di assicurare l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni precedentemente richiamate, è stata emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale del Terzo settore e della Responsabilità sociale delle imprese, la nota prot. n. 34/0012604 del 29.12.2017, avente ad oggetto “*Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni*”⁹.

In particolare, con tale nota il Direttore generale del Ministero, con esclusivo riferimento alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato, per le quali sono operanti gli attuali registri nazionale (limitatamente alle associazioni di promozione sociale), regionali e delle Province autonome¹⁰, dopo aver ribadito che le iscrizioni agli attuali registri continueranno a essere regolate dalle norme procedurali in essere (quanto già esplicitato dall'art. 101, comma 2 del Codice), ha chiarito che, in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione, dovrà essere operata una necessaria distinzione tra:

– gli enti che si sono costituiti prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 (fino al 3 agosto 2017), nei confronti dei quali la verifica dovrà essere condotta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione; in tal caso, l'eventuale corrispondenza solo parziale delle disposizioni statutarie con le norme del Codice non potrà comportare il rigetto della domanda di iscrizione, dovendosi tenere presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;

– gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017, i quali sono invece tenuti a conformarsi *ab origine* alle disposizioni codicistiche.

⁹ La nota ministeriale è integralmente riprodotta nell'Allegato 1 alla presente pubblicazione (cfr. pp. 17 sgg.).

¹⁰ Mentre ha espressamente escluso dalla trattazione le ONLUS, per le quali ha riferito che è in corso uno specifico approfondimento congiunto con l'Agenzia delle entrate.

La nota ministeriale chiarisce anche che, finché non sarà operativo il RUNTS, neppure potrà trovare applicazione la procedura semplificata di acquisizione della personalità giuridica di cui all'articolo 22 del Codice¹¹.

Così come non possono trovare immediata applicazione gli obblighi di pubblicazione sul registro degli atti e degli elementi informativi di cui all'articolo 48 del Codice.

Devono, invece, intendersi immediatamente applicabili le norme afferenti ai requisiti sostanziali degli enti del Terzo settore e, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 32 e 35 del Codice, dedicate, rispettivamente, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, ove sono da ritenersi già cogenti le prescrizioni attinenti al numero minimo di soggetti (siano essi persone fisiche o soggetti superindividuali) e alla forma giuridica necessari ai fini della costituzione di un'organizzazione di volontariato o di un'associazione di promozione sociale.

In questo caso, poiché si tratta di elementi immodificabili, che conformano *ab initio* un ente, essi devono essere presenti sin dal momento iniziale di costituzione dell'ente, ove, beninteso, questa sia avvenuta dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017.

Tali indicazioni operative sono state da ultimo riprese e ulteriormente esplicitate anche dalla Regione Puglia - Servizio innovazione reti sociali e Terzo settore, con nota prot. n. AOO_146/PROT/17/04/2018/0039038 del 17.04.2018¹², trasmessa anche a tutti i comuni pugliesi, al fine di assicurare la corretta ed omogenea gestione delle procedure di iscrizione e conservazione delle ODV e APS nei relativi registri.

Al momento del completamento della presente pubblicazione, non essendo intervenuti altri atti normativi, decreti, circolari e/o note, in regime transitorio continuano a trovare applicazione tali regole operative.

¹¹ Riferisce la circolare che, comunque, i limiti patrimoniali minimi fissati dal comma 4 dell'art. 22 (€ 15.000,00 per le associazioni, € 30.000,00 per le fondazioni) potrebbero costituire, in assenza di puntuali disposizioni normative sul tema, un parametro atto a sostenere la valutazione discrezionale dell'organo competente sull'adeguatezza della dotazione patrimoniale dell'ente.

¹² La nota della Regione Puglia è integralmente prodotta nell'Allegato 2 alla presente pubblicazione (cfr. pp. 23 sgg.).

Allegati

Oggetto: Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio.
Prime indicazioni.

Il codice del Terzo settore introduce un'articolata normativa attraverso la quale si intende fornire una disciplina organica in materia, superando la frammentarietà della legislazione preesistente, che risentiva di un approccio atomistico che aveva finito per produrre disposizioni molto diversificate tra loro, in quanto strutturate sulle singole tipologie di enti. In tale prospettiva assumono un ruolo centrale la definizione di ente del Terzo settore, le norme organizzative degli enti medesimi, la disciplina del volontariato, il regime fiscale ed il sistema del registro unico nazionale del Terzo settore.

La complessità del processo di adeguamento al nuovo quadro normativo è stata tenuta nel debito conto da parte del legislatore, sotto due diversi profili.

Da un lato, infatti, l'articolo 101, comma 2 assegna alle associazioni di promozione sociale, alle organizzazioni di volontariato e alle ONLUS un termine di 18 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del codice medesimo (3 agosto 2017), al fine di apportare ai propri statuti le modifiche derivanti dall'obbligo di conformarsi alla novella legislativa, attraverso, peraltro, lo strumento dell'assemblea ordinaria, atto a realizzare in forma meno onerosa le modifiche in argomento.

Dall'altro, il legislatore ha espressamente diversificato, sotto il profilo temporale, l'efficacia applicativa di talune disposizioni. Più specificamente, in materia fiscale, l'articolo 104, comma 1 prevede che le disposizioni in esso indicate si applichino a partire dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2017: in ogni caso, tutte le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del codice, fatta salva l'applicazione transitoria sopra cennata, potranno essere applicate solo una volta ricevuta l'autorizzazione da parte della Commissione europea. Altre disposizioni, viceversa, trovano applicazione solo successivamente all'operatività del registro unico nazionale. Al riguardo giova evidenziare come l'articolo 53 del codice prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice medesimo, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sia definita la procedura per l'iscrizione nel Registro e vengano individuati i documenti da presentare e le modalità di deposito degli atti, unitamente alle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nonché le sue modalità di comunicazione

con il Registro delle imprese. Tale atto è indispensabile per assicurare su tutto il territorio nazionale l'uniformità delle regole e dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1 lett. h) e all'articolo 7, comma 1 della legge delega. Nei centottanta giorni successivi all'entrata in vigore del sopra menzionato decreto ministeriale, le Regioni disciplineranno i procedimenti di propria competenza riguardanti l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione dal registro medesimo, rendendo operativo il registro entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica.

In ragione di ciò, il codice all'articolo 101 detta due norme particolarmente rilevanti, atte a disciplinare il periodo transitorio intercorrente tra l'entrata in vigore del codice stesso e l'operatività del registro unico nazionale. La prima disposizione, contenuta nel comma 2, stabilisce che fino all'operatività di quest'ultimo registro, continuano a trovare applicazione le norme previgenti, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri ONLUS, nei registri del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Il successivo comma 3 prevede che, nelle more dell'istituzione del registro unico (*rectius* fino all'operatività del registro medesimo), il requisito dell'iscrizione al registro unico nazionale si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione degli enti ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

Alla luce di tali disposizioni, si devono pertanto risolvere le questioni applicative sollevate *medio tempore* da alcune amministrazioni regionali, al fine di assicurare l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni precedentemente richiamate. Il presente documento tratta pertanto delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, per le quali sono operanti gli attuali registri nazionale (limitatamente alle associazioni di promozione sociale), regionali e delle Province autonome; esso non include il tema riguardante le ONLUS, per il quale è in corso uno specifico approfondimento congiunto con l'Agenzia delle Entrate.

Ciò premesso, il differimento dell'efficacia temporale delle disposizioni sul nuovo sistema di registrazione degli enti del Terzo settore, unitamente alla previsione di un arco temporale sufficientemente congruo a consentire agli enti medesimi di apportare ai propri statuti le modifiche o integrazioni necessari a rendere gli statuti medesimi coerenti con il nuovo quadro normativo previsto nel codice, comporta la necessità di operare una necessaria distinzione tra il profilo privatistico, riguardante l'ordinamento e l'organizzazione degli enti del Terzo settore, dal profilo pubblicistico, afferente ai rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all'iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici. In ragione di

ciò, le iscrizioni agli attuali registri (a titolo meramente esemplificativo, ai registri regionali del volontariato) continueranno ad essere regolate dalle norme procedurali in essere: in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione, dovrà essere operata una necessaria distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017 e quelli che si sono costituiti a partire dal 3.8.2017. Nel primo caso, la verifica dovrà essere condotta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione: qualora dovesse essere riscontrata una corrispondenza solo parziale delle disposizioni statutarie con le norme del codice, tale disallineamento non potrà *ex se* costituire motivo di rigetto della domanda di iscrizione, dovendosi tenere presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto.

Viceversa, gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi *ab origine* alle disposizioni codicistiche, purché queste siano applicabili in via diretta ed immediata. Ai fini dell'individuazione delle norme che presentano tali caratteristiche, si deve ritenere che nel periodo transitorio non sono suscettibili di immediata applicazione le norme del codice del Terzo settore che presentano un nesso di diretta riconducibilità all'istituzione ed all'operatività del registro unico nazionale, ovvero all'adozione di successivi provvedimenti attuativi.

Coerentemente con tale impostazione, non essendo operativo il registro unico nazionale, non potrà trovare ancora applicazione la procedura semplificata di acquisizione della personalità giuridica di cui all'articolo 22: i limiti patrimoniali minimi fissati dal comma 4 del medesimo articolo potranno tuttavia costituire, in assenza di puntuali disposizioni normative sul tema, un parametro atto a sostenere la valutazione discrezionale dell'organo competente sull'adeguatezza della dotazione patrimoniale dell'ente.

Parimenti, non possono trovare immediata applicazione gli obblighi di pubblicazione sul registro degli atti e degli elementi informativi di cui all'articolo 48.

L'articolo 14 prevede per gli enti del Terzo settore di maggiori dimensioni l'obbligo di adottare il bilancio sociale, da redigersi secondo linee guida da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al termine di un articolato percorso consultivo. La conformità alle linee guida rappresenta un elemento pregnante, ove si consideri che l'organo di controllo dell'ente del Terzo settore dovrà fornirne specifica attestazione, ai sensi del successivo articolo 30, comma 7. Fino all'emanazione delle linee guida in parola, pertanto, si deve ritenere che l'adozione del bilancio sociale da parte degli enti del Terzo settore assuma carattere facoltativo.

Per altro verso, si devono considerare immediatamente applicabili le norme afferenti ai requisiti sostanziali degli enti del Terzo settore: si fa in particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 32 e 35 del codice, dedicate, rispettivamente, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, ove sono da ritenersi già cogenti le prescrizioni attinenti al numero minimo di soggetti (siano essi persone fisiche o soggetti superindividuali) e alla forma giuridica necessari ai fini della costituzione di un'organizzazione di volontariato o di un'associazione di promozione sociale. In questo caso, poiché si tratta di elementi imm modificabili, che conformano *ab initio* un ente, essi devono essere presenti sin dal momento iniziale di costituzione dell'ente, ove, beninteso, questa sia avvenuta dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017.

Indipendentemente dal relativo deposito presso il registro unico nazionale, tutti gli enti del Terzo settore sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio, nelle forme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13: l'attuale mancanza della modulistica, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non esonera gli enti da tale adempimento, traducendosi detta mancanza esclusivamente nell'eterogeneità dei documenti contabili in questione.

L'applicazione della norma di cui all'articolo 14, comma 2, riguardante l'obbligo di pubblicazione annuale sul proprio sito internet degli emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti dagli enti del Terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed ai propri associati, non è in alcun modo condizionata dall'operatività del registro unico nazionale: essa, peraltro, in considerazione del riferimento temporale annuale ivi contenuto, dovrà cominciare a trovare attuazione a partire dal 1° gennaio 2019, con riferimento alle attribuzioni disposte nel 2018, cioè nel primo anno successivo all'entrata in vigore della norma in esame.

Altra questione rilevante attiene alla denominazione sociale dell'ente e all'utilizzo degli acronimi ETS, ODV, APS. Per queste ultime due fattispecie, durante il periodo transitorio, non sorge alcun problema in ordine all'utilizzo dei relativi acronimi da parte delle organizzazioni che risultano iscritte nei registri di settore, alla luce della clausola di equivalenza contenuta nell'articolo 101, comma 3 del codice. Discorso diverso deve essere fatto per gli enti non rientranti nelle tipologie particolari sopra indicate o non in possesso della qualifica fiscale di ONLUS. Poiché la qualificazione giuridica di ente del Terzo settore discende, tra l'altro, dall'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 4, comma 1 del codice), l'acronimo ETS, anche se previsto nella denominazione sociale, non sarà spendibile

nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Un'ulteriore questione di diritto transitorio riguarda il nuovo sistema di governance dei Centri di servizio per il volontariato (CSV), introdotto dagli articoli 61 e ss. del codice del Terzo settore, il quale, tra l'altro, attribuisce all'Organismo nazionale di controllo (ONC) – avente la natura di fondazione di diritto privato, dotata di personalità giuridica, da costituirsi con decreto ministeriale e sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – di stabilire il numero di enti accreditabili come CSV sul territorio nazionale, sulla base dei criteri fissati nell'articolo 61, e di rilasciare il successivo accreditamento. L'articolo 101, comma 6 stabilisce che in sede di prima applicazione e fino al 31.12.2017 sono accreditati come CSV gli enti già istituiti come CSV in forza del D.M. 8.10.1997. Al riguardo, poiché è ancora in corso il processo di costituzione dell'ONC, si deve ritenere, in ossequio all'esigenza di salvaguardare, senza soluzione di continuità, la funzione di sostegno e di qualificazione del volontariato, che i CSV già istituiti sulla base della previgente normativa continueranno a svolgere i loro compiti, anche successivamente al 31.12.2017 e fino al loro accreditamento o all'accREDITAMENTO come CSV di altro ente.

Analogamente, l'articolo 101, comma 5 prevede, a far data dalla costituzione dei relativi organismi territoriali di controllo (OTC), lo scioglimento degli attuali comitati di gestione (CO.GE), previsti dall'articolo 2, comma 2 del D.M. 8.10.1997 e la devoluzione del loro patrimonio residuo al Fondo unico nazionale (FUN) nei novanta giorni successivi. Qualora, nelle more dell'istituzione dei nuovi OTC, si verifichi la scadenza del mandato biennale del CO.GE, quest'ultimo potrà continuare ad operare in regime di *prorogatio* fino alla data del suo scioglimento *ex lege*, al fine di evitare che la discontinuità dell'azione possa arrecare grave pregiudizio sia alle funzioni di amministrazione dei vigenti fondi speciali per il volontariato che alla successiva attività liquidatoria che il regime transitorio impone ai presidenti dei CO.GE ad avvenuta istituzione dei nuovi OTC.

Il Direttore Generale
Alessandro Lombardi

Oggetto: D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore. Comunicazioni sui primi adempimenti da adottare dagli Enti Locali e informazioni sulla rete di assistenza e informazione”.

Premesso che:

1. la L. 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, all’articolo 1, comma 1, al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, i quali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;

2. gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della citata legge recano i principi e i criteri direttivi, generali e particolari, di esercizio della delega relativa alla riforma del Terzo settore;

3. il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale», Serie Generale n. 179 del 2 agosto 2017 - Suppl. Ordinario n. 43) ha approvato il quadro generale della riforma del Terzo settore, introducendo importanti elementi di novità per il sistema nazionale e regionale delle organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e altre organizzazioni private ONLUS e richiedendo la immediata attivazione di ciascuna filiera istituzionale regionale per l’avvio delle azioni di recepimento della nuova riforma, ivi inclusa la revisione del quadro normativo vigente;

4. il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112. “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106” ha riformato la disciplina nazionale dell’impresa sociale, aprendo importanti prospettive di crescita del sistema delle imprese sociali sul territorio nazionale e, nei rispettivi contesti regionali, consen-

do la attivazione di significative iniziative per lo sviluppo dell'economia sociale.

Considerato che:

– Con l'approvazione del **Codice del Terzo settore** si è avviato nel nostro Paese un complesso processo di riforma del Terzo settore, che prevede effetti e ricadute sulla normativa nazionale, regionale e sugli adempimenti amministrativi conseguenti, in capo alle Regioni e agli Enti locali.

– In data 25 gennaio 2018 la Regione Puglia ha insediato il **Tavolo regionale per l'attuazione della riforma del Terzo settore**, partecipato dal Forum regionale per il Terzo settore, dalle principali Reti associative pugliesi e dai Centri servizi per il volontariato, a cui la riforma attribuisce nuove funzioni e maggiori compiti.

Tanto premesso, l'Assessorato al Welfare della Regione Puglia, e segnatamente la scrivente Sezione, sono chiamati a sostenere questo processo di riforma con azioni positive per la valorizzazione del Terzo settore e del contributo che queste organizzazioni offrono allo sviluppo delle politiche regionali, sviluppando un'azione d'informazione, promozione e di supporto tecnico-amministrativo, per quanto necessario ad orientarsi correttamente tra i diversi adempimenti e obblighi che la riforma nel suo complesso pone a carico delle organizzazioni.

A tale scopo il **Tavolo regionale per l'attuazione della riforma del Terzo settore** ha, tra le sue prime determinazioni, concordato sulla necessità di fornire ai Comuni pugliesi tutte le informazioni utili affinché si possa – soprattutto in questa prima fase attuativa della riforma che presenta inevitabilmente carattere transitorio – procedere ad applicare le disposizioni del Codice del Terzo settore con la necessaria omogeneità su tutto il territorio regionale.

Si evidenzia, a tal proposito, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha provveduto ad emanare, lo scorso 29 dicembre, una circolare con le prime indicazioni sull'attuazione della riforma, avente ad oggetto: *Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni*.

Rinviando ad una attenta lettura della suddetta circolare, che ad ogni buon conto si allega alla presente, per l'illustrazione delle novità più rilevanti relative alla prima fase attuativa, si va ad evidenziarne alcuni contenuti, tra quelli più direttamente collegati alle attività degli Enti locali con specifico riferimento alle ricadute operative.

Il D.Lgs n. 117/2017 (d'ora in poi Codice del Terzo settore) ha introdotto molte novità riguardo ai diversi aspetti che regolano la vita delle organizzazioni di Terzo settore, sul piano civilistico, su quello giuridico, su quello amministrativo e su quello fiscale. Non è possibile illustrare, in questa sede, tutti gli aspetti più salienti. Ci soffermeremo, pertanto, in questa fase esclusivamente su alcuni degli adempimenti che interessano gli Enti locali, con riferimento alle **attività connesse all'iscrizione dei soggetti del Terzo settore ai registri regionali**.

Su questo punto il Codice del Terzo settore introduce una novità sostanziale istituendo, con l'art. 45, il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUN), destinato a sostituire tutti i registri regionali esistenti.

Il Registro unico nazionale sarà gestito operativamente su base territoriale, in collaborazione con le Regioni, e si articolerà nelle seguenti sezioni:

- a) Organizzazioni di volontariato;
- b) Associazioni di promozione sociale;
- c) Enti filantropici;
- d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- e) Reti associative;
- f) Società di mutuo soccorso;
- g) Altri enti del Terzo settore.

Va ricordato che il Registro unico nazionale non è ancora operativo allo stato attuale. L'articolo 53 del Codice del Terzo settore prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore [entro l'agosto del 2018], con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dovrà essere definita la procedura per l'iscrizione nel RUN. Nei centottanta giorni successivi all'entrata in vigore del sopra menzionato decreto ministeriale, le Regioni disciplineranno i procedimenti di propria competenza.

Per questa ragione il Codice detta delle norme atte a *disciplinare il periodo transitorio* intercorrente tra l'entrata in vigore del codice stesso e l'operatività del RUN.

La prima disposizione, contenuta nel **comma 2 dell'art. 101**, stabilisce che fino all'operatività del RUN, continuano a trovare applicazione le norme previgenti, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri ONLUS e, per quanto più rileva ai fini della presente nota, nei registri del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale.

Il successivo comma 3 prevede che, nelle more dell'istituzione del RUN,

il requisito dell'iscrizione al registro si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione degli enti ad uno dei registri già previsti dalle normative di settore preesistenti. Pertanto, fino al momento della effettiva operatività del RUN, i Comuni devono continuare a svolgere la propria attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge, che rileva anche sul processo di revisione periodica dei registri regionali, con le consuete scadenze del 30 aprile per le organizzazioni di volontariato e del 30 giugno per le associazioni di promozione sociale.

Su quali siano i requisiti da verificare va però fatta qualche importante precisazione.

Va innanzitutto rilevato che l'articolo 101, comma 2, assegna alle associazioni di promozione sociale, alle organizzazioni di volontariato e alle ONLUS un termine di 18 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del Codice medesimo [*fino al 2 febbraio 2019*], al fine di apportare ai propri statuti le modifiche derivanti dall'obbligo di conformarsi alle novità introdotte dal Codice; si tratta di un tempo considerevole, necessario perché le organizzazioni possano serenamente valutare e verificare l'opportunità e/o la necessità di apportare le relative modifiche, da formalizzarsi attraverso lo strumento dell'assemblea ordinaria (a tal proposito si richiamano le disposizioni di cui all'art. 82, comma 3 e 5, del Codice del Terzo settore, che prevedono l'esenzione dell'imposta di registro – limitatamente alle modifiche statutarie che hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni stabilite da normative – e l'esenzione dell'imposta di bollo).

Ne consegue che, **in via transitoria**, l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti ai fini dell'iscrizione ai registri regionali, nelle more dell'operatività del RUN, dovrà svilupparsi secondo criteri differenti:

I) se a richiedere l'iscrizione al registro sono organizzazioni *costituite prima dell'entrata in vigore del Codice* [prima del 3 agosto 2017], l'istruttoria va effettuata con la verifica del possesso dei requisiti di cui alle norme nazionali e regionali previgenti (rispettivamente la legge quadro 266/1991, la legge 383/2000, la legge regionale 11/1994, la legge regionale 39/2007, e le rispettive s.m.i.);

II) se a richiedere l'iscrizione al registro fossero organizzazioni *costituite dopo l'entrata in vigore del Codice* [successivamente al 2 agosto 2017], in tal caso l'istruttoria dovrà verificare il possesso dei requisiti previsti dal Codice, limitatamente a quelli immediatamente applicabili.

La determinazione dei **requisiti immediatamente applicabili**, per le associazioni di nuova costituzione, non potrà che seguire, inevitabilmente, la

progressione dei provvedimenti attuativi del Codice, via via approvati dagli organi competenti.

Alla data odierna, tale verifica riguarda le norme relative ai requisiti sostanziali degli enti del Terzo settore: si fa riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 32 e 35 del Codice, dedicate, rispettivamente, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale. La circolare del Ministero evidenzia come debbano ritenersi già cogenti – e pertanto già oggetto di verifica ai fini dell'iscrizione ai registri – le prescrizioni attinenti al numero minimo di soggetti e alla forma giuridica, necessari ai fini della costituzione di un'organizzazione di volontariato o di un'associazione di promozione sociale.

Va inoltre specificato che l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 11/1994, prevede che le organizzazioni di volontariato possano inoltrare domanda di iscrizione dopo almeno un anno di attività. Pertanto *non sarà possibile istruire domande d'iscrizione di nuove associazioni di volontariato, per le quali verificare il possesso dei requisiti previsti dal Codice, prima del 3 agosto 2018*. La stessa logica si applica per la verifica annuale del possesso dei requisiti per le organizzazioni già iscritte ai registri regionali.

È evidente che *la costituzione di nuove organizzazioni, tra quelle previste dal Codice del Terzo settore, debba seguire da subito le disposizioni del Codice stesso* e, a tal proposito, si ricorda che sia le Reti associative delle principali organizzazioni di Terzo settore pugliesi, per le associazioni che ad esse afferiscono, che i Centri di servizio al volontariato, competenti per territorio, già dispongono di modelli di atti (es: atto costitutivo, statuto, modifiche statutarie...), condivisi dal gruppo tecnico di lavoro a supporto del Tavolo regionale, da fornire a richiesta agli interessati, oltre che servizi di assistenza tecnica specificatamente dedicati.

Si invitano, pertanto, i Comuni ad orientare presso questi servizi le eventuali domande di chiarimento poste dai cittadini, al fine di evitare errori nella compilazione degli stessi atti o di dare indicazioni non omogenee.

La scrivente Sezione intende seguire con la massima attenzione la fase attuativa della riforma del Terzo settore, d'intesa con il Tavolo regionale. A tale scopo s'impegna a comunicare tempestivamente ai Comuni pugliesi eventuali modifiche alle procedure da utilizzare ai fini dell'iscrizione ai registri, derivanti dall'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi ovvero da ulteriori linee guida interpretative fornite dalle strutture ministeriali competenti.

Per ogni ulteriore richiesta di informazione si può far riferimento ai seguenti funzionari regionali, consigliando di porre quesiti puntuali in forma scritta per un più preciso riscontro:

– dr.ssa Patrizia Cimmino – casella e-mail p.cimmino@regione.puglia.it (territorio della città metropolitana di Bari)

– dr. Filippo Egizzi – casella e-mail f.egizzi@regione.puglia.it (territori delle province FG e BT)

– dr.ssa Serenella Pascali – casella e-mail s.pascali@regione.puglia.it (territori delle province BR, TA, LE).

Le informazioni relative ai modelli di atto costitutivo e statuto, nonché le richieste di assistenza tecnica, vanno indirizzate alle rispettive Reti associative delle principali organizzazioni di Terzo Settore pugliesi, se del caso, e ai Centri servizi per il volontariato competenti per territorio:

CSV San Nicola Bari	info@csvbari.com
CSV Salento Lecce	segreteria@csvsalento.it
CSV Poiesis Brindisi	info@csvbrindisi.it
CSV Foggia	info@csvfoggia.it
CSV Taranto	info@csvtaranto.it

Cordialmente

La Dirigente della Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali
Dott.ssa Anna Maria Candela

Annotazioni

